



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018002 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE OSPEDALIERA E
AMBULATORIALE**

DGR n. 841 del 04/12/2023

OGGETTO: SENTENZA TAR ABRUZZO - L'AQUILA N. 255/2023 PRONUNCIATA IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR ABRUZZO - L'AQUILA N. 81/2010. CONTENZIOSO SOCIETÀ F. S.R.L. /REGIONE ABRUZZO. PRESA D'ATTO E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 04/12/2023

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	ASSENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018002 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE
OSPEDALIERA E AMBULATORIALE

OGGETTO: SENTENZA TAR ABRUZZO - L'AQUILA N. 255/2023 PRONUNCIATA IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR ABRUZZO - L'AQUILA N. 81/2010. CONTENZIOSO SOCIETÀ F. S.R.L. /REGIONE ABRUZZO. PRESA D'ATTO E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI.

OGGETTO: Sentenza TAR Abruzzo - L'Aquila n. 255/2023 pronunciata in ottemperanza della sentenza TAR Abruzzo - L'Aquila n. 81/2010. Contenzioso Società F. S.r.l. /Regione Abruzzo. Presa d'atto e successive disposizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE,

-la Società [omisiss] S.r.l. di [omisiss] (già [omisiss] sas) è titolare di un Centro di fisiochinesiterapia privato autorizzato ed accreditato dalla Regione Abruzzo, sito a [omisiss] in via [omisiss];

-la deliberazione giuntale n. 204/2005 del 28 febbraio 2005, nel definire le linee negoziali ex art. 8 quinquies D.Lvo n. 502/1992 e ss.mm.ii. per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale nel triennio 2005-2007, ha riconosciuto al Centro, per l'anno 2005, il budget di complessivi euro 329.423,90 per prestazioni rese in favore della popolazione residente sul territorio regionale;

-La successiva determinazione dirigenziale DG/40 del 14 marzo 2007 ha aumentato il tetto negoziale della [omissis] riconoscendole, per il 2006 il budget annuale di euro 335.024,11 e, per il 2007, il budget annuale di euro 341.724,59 per l'acquisto di prestazioni rese in favore di residenti in Abruzzo;

-Il provvedimento del Commissario ad Acta n. 19/2009 ha disciplinato, invece, la negoziazione relativa al 2008, riducendo complessivamente la spesa da porre a carico del SSR per gli acquisti ex art. 8 quinquies del D.Lvo n. 502/1992 e ss.mm.ii. in considerazione delle restrizioni economico-finanziarie imposte dal Piano di rientro approvato dalla Giunta regionale con delibera n.224 del 13.3.2007; in quella sede, il Centro di fisiochinesiterapia [omissis] è stato destinatario di un budget contrattuale di complessivi euro 333.518,00 per prestazioni sanitarie rese in favore della popolazione residente in Abruzzo e di euro 5.359,00 per prestazioni sanitarie rese in favore di pazienti non residenti;

-la deliberazione n. 32 del 19 maggio 2009 ha integrato il testo dello schema negoziale approvato dalla Deliberazione commissariale n. 19/2009;

-con nota prot n. 1653 del 22 luglio 2009 il Commissario ad Acta ha precisato che il ticket dovuto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale era ricompreso nel tetto di spesa sia regionale che extraregionale assegnato a ciascuna struttura;

-la [omissis], ritenendo illegittimo l'intervento di rimodulazione, in decremento, del tetto di spesa riconosciuto al Centro di fisiochinesiterapia di [omissis] per l'anno 2008, con ricorso n. 363/2009, è insorta contro le deliberazioni nn. 19/09 e 32/09, nonché contro la nota commissariale del 22 luglio 2009 chiedendone l'annullamento;

PRESO ATTO della sentenza n 81 del 11.02.2010 con la quale il TAR Abruzzo – L'Aquila, ha accolto il ricorso proposto dalla [omissis] S.r.l. (già S.a.s.) ed ha annullato i provvedimenti impugnati per le motivazioni di seguito riportate:

“la tardività della determinazione in una all'omessa considerazione della situazione oggettivamente verificata in capo ai singoli operatori alla data di adozione della delibera e alla sostanziale verificata inutilità pratica di una programmazione (inefficace giacché tardiva) di allocazione delle residue risorse, difforme da quanto positivamente accertato dall'effettiva erogazione delle prestazioni da parte delle singole strutture, rendono illegittima la determinazione assunta”...“ la effettiva mancanza di adeguata programmazione in relazione alla specialistica ambulatoriale, come risultante dagli atti, senza alcuna determinazione previa degli indirizzi da sviluppare nella concreta branca in questione, ha comportato una determinazione dei budget individuali del tutto aleatoria, non calibrata su concrete esigenze riconosciute o su programmi di sviluppo specifici e solo intesa alla riduzione della spesa , con ulteriore illegittimità della delibera in questione”...“ tale mancata istruttoria rileva in maniera vieppiù eclatante in considerazione della rappresentata.... effettiva condizione della ricorrente che ha dimostrato, con gli investimenti effettuati, di costituire vitale realtà operativa nel territorio tale da rendere del tutto ingiustificata la discriminata riduzione del budget che avrebbe dovuto, al contrario, presupporre l'esorbitanza dei budget precedentemente accordato rispetto alle effettive esigenze della popolazione servita e delle prestazioni effettivamente erogate” ...

“Le deliberazioni commissariali n. 32/2009 e la nota commissariale n. 1653/09... “ costituiscono espressione della deliberazione n. 19/09; si tratta per un verso di prescrizioni aggiunte al modello di contratto che

formalizzano la rinuncia del sottoscrittore verso qualsiasi pretesa o azione per remunerazioni ulteriori rispetto al limite individuale stabilito, con richiami espressi agli effetti di cui all'art. 8 quinquies comma 2 quinquies del D.Lvo n. 502/1992 e per (un) altro , di un chiarimento riferito all'ammontare massimo del budget come comprensivo della quota ticket (omissis) trattandosi di " disposizioni consequenziali rispetto all'atto presupposto " (omissis) consegue la presenza , negli atti in esame, di vizi derivati, conducenti alla medesima sorte caducatoria";

PRESO ATTO della successiva sentenza n. 255 del 19/04/2023 pronunciata dal TAR Abruzzo – L'Aquila, nell'ambito del ricorso n. 72/2020 promosso dalla [omissis] per l'ottemperanza della sentenza n. 81/2020, con la quale il giudice ha " *ordinato alla Regione Abruzzo di ottemperare il giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione di questa sentenza, mediante ripartizione, ora per allora, del budget relativo all'anno 2008*" " *tenendo conto, nella ponderazione degli interessi coinvolti, della posizione della ricorrente connessa al fatturato maturato durante il 2008, assistita da affidamento, come ripetutamente evidenziato nella sentenza ottemperanda*";

RITENUTO necessario dare attuazione alla sentenza TAR n. 81/2020 così come imposto dalla sentenza n. 255/2023;

PRESO ATTO di quanto emerso dall'istruttoria condotta dal Dipartimento regionale nell'ambito dell'istruttoria funzionale all'attuazione del giudicato amministrativo e specificatamente che:

-la [omissis] ha fatturato all'ASL di Pescara la somma complessiva di euro 487.586,17 per prestazioni rese nel 2008 dal Centro di Fisiocinesiterapia di [omissis];

-l'ASL di Pescara ha comunicato di aver liquidato e corrisposto alla [omissis] la somma di complessivi euro 292.877,30, anziché la somma di euro 284.165,82 come comunicato dalla Società [omissis], pertanto risultano attualmente aperte e non liquidate, fatture per complessivi euro 194.708,88;

-la Società ha attivato nei confronti dell'ASL di Pescara ricorso per decreto ingiuntivo n. 1709/2012 del 12 settembre 2012 ai fini del pagamento della somma di euro 203.420,36. Con sentenza n. 755/2015 del 23 aprile 2015, confermata dalla Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza n. 83/2020 del 30 gennaio 2020, il Tribunale di Pescara ha respinto il ricorso per insussistenza di un valido titolo costitutivo del rapporto revocando, per l'effetto il DI;

ATTESO che, da concorde giurisprudenza, costituiscono capisaldi dell'affidamento la colpa del soggetto che lo provoca e la buona fede del soggetto affidato, intesa, quest'ultima, come aspettativa - ragionevole e non colposamente assunta come fondata – al conseguimento del bene della vita;

RICHIAMATO il Piano di Rientro approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 224/2007 del 13 marzo 2007 che, nel rappresentare formalmente il disavanzo strutturale della Regione Abruzzo, ha

programmato gli interventi per farvi fronte prevedendo, al paragrafo 2.1.2.2, la progressiva riduzione della spesa per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale nel biennio 2008-2009;

CONSIDERATO che i contenuti del Piano di rientro, sopra dettagliati, sono stati resi pubblici sul BURAT Straordinario n.3 del 23.03.2007;

RITENUTA, tuttavia, in ragione del ritardo provvedimento regionale e di quanto ulteriormente stigmatizzato dal giudice amministrativo - assistita da legittimo affidamento l'aspettativa della Società [omisiss] a conseguire nel 2008, per il Centro di [omisiss], il maggior budget negoziale attribuitole nell'annualità 2007 dalla determinazione DG/40 del 14 marzo 2007 e pari a complessivi euro 341.724,59, per l'erogazione di prestazioni di fisiochinesiterapia in favore dei residenti in Regione Abruzzo;

STABILITO per l'effetto, di rideterminare, in complessivi euro 341.724,59 , il budget della Società [omisiss], per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di fisiochinesiterapia erogate nel 2008 dalla medesima Struttura, il cui riconoscimento grava sull'ASL di Pescara, al positivo esito dei controlli e delle verifiche di competenza;

PRECISATO che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri di spesa a carico del Bilancio regionale in quanto già ricompresi nelle somme assegnate alle Aziende del SSR in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale;

VISTA la nota del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale prot. n. RA/0537865/21 del 02.12.2021 "Indirizzi operativi sulle modalità di trasmissione delle proposte deliberative e di atti monocratici al Servizio DPA003";

DATO ATTO che il presente provvedimento, in quanto recante dati da anonimizzare ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. ,verrà pubblicato secondo quanto disposto dall'art.5, comma 5 della L.R. 16 giugno 2022, n. 10;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e

1- **DI PRENDERE ATTO** delle sentenze TAR Abruzzo – L’Aquila n. 81 del 11.02.2010 e n. 255 del 19/04/2023;

2- **DI RITENERE**, in ragione del ritardo provvedimento regionale e di quanto ulteriormente stigmatizzato dal giudice amministrativo - assistita da legittimo affidamento l’aspettativa della [omisiss] S.r.l. (già S.a.S.) a conseguire nel 2008, per il Centro Fisiocinesiterapico di [omisiss], il maggior budget negoziale attribuitole nell’annualità 2007 dalla determinazione DG/40 del 14 marzo 2007;

3- **DI RIDETERMINARE**, per l’effetto, in complessivi euro 341.724,59, il budget della Società [omisiss] per le prestazioni di fisiocinesiterapia erogate nel 2008 dalla medesima Struttura in favore dei cittadini regionali, il cui riconoscimento grava sull’ASL di Pescara, al positivo esito dei controlli e delle verifiche di competenza;

4- **DI PRECISARE** che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri di spesa a carico del Bilancio regionale in quanto già ricompresi nelle somme assegnate alle Aziende del SSR in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale;

5- **DI INCARICARE** il Servizio Accreditamenti e Accordi Contrattuali del Dipartimento Sanità di procedere:

-alla notifica del presente provvedimento al ASL di Pescara e alla Società [omisiss] S.r.l., nonché al Commissario ad Acta [omisiss] c/o Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

- alla pubblicazione su BURAT e sul sito ufficiale della Regione Abruzzo

- alla trasmissione del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro per il tramite del SIVEAS.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018002 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE OSPEDALIERA E AMBULATORIALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Emanuela Cortese
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Emanuela Cortese
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018002 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE OSPEDALIERA E AMBULATORIALE**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 05/12/2023 12:25:31
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 05/12/2023 14:30:37
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681